

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 403/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 417 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Mauro MILANESE, Marcello TENCE e della società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURO MILANESE, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato per la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e di quanto previsto dall'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico al Tempo zero (T0) fissato dalla società in data 17/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 26/08/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 21/08/20, al test eseguito in data 04/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 30/08/20, al test eseguito in data 10/09/20 a distanza di 6 giorni dal precedente del 04/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, previsto per il 01/09/20, al test previsto per il 28/09/20, al test previsto per il 12/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività di Tartaglia Angelo al tampone del 19/10/20, di Sarno Vincenzo al tampone del 20/10/20, di Litteri Gianluca al tampone del 02/11/20, di Granoche Pablo, Ligi Alessandro, Boultam Reda e Del Piccolo Diego al tampone del 04/11/20, di Valentini Alex al tampone del 09/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test del 30/10/20 e al test del 19/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza delle 48h previste da protocollo, con riferimento al test del 27/10/20, al test del 02/11/20, al test del 08/11/20, al test del 12/11/20, al test del 14/11/20, al test del 17/11/20, al test del 19/11/20, al test del 21/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test

del tampone pre-gara da eseguire in occasione della partita del 25/10/20 contro la squadra della Virtus Vecom Verona, in occasione della partita del 31/10/20 contro la squadra dell'Arezzo, in occasione della partita del 15/11/20 contro la squadra della Feralpisalò, in occasione della partita del 22/11/20 contro la squadra della Fermana;

MARCELLO TENCE, Responsabile Sanitario tesserato per la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", nonché di quanto previsto dalle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico al Tempo zero (T0) fissato dalla società in data 17/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 26/08/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 21/08/20, al test eseguito in data 04/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 30/08/20, al test eseguito in data 10/09/20 a distanza di 6 giorni dal precedente del 04/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, previsto per il 01/09/20, al test previsto per il 28/09/20, al test previsto per il 12/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività di Tartaglia Angelo al tampone del 19/10/20, di Sarno Vincenzo al tampone del 20/10/20, di Litteri Gianluca al tampone del 02/11/20, di Granoche Pablo, Ligi Alessandro, Boultam Reda e Del Piccolo Diego al tampone del 04/11/20, di Valentini Alex al tampone del 09/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test del 30/10/20 e al test del 19/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza delle 48h previste da protocollo, con riferimento al test del 27/10/20, al test del 02/11/20, al test del 08/11/20, al test del 12/11/20, al test del 14/11/20, al test del 17/11/20, al test del 19/11/20, al test del 21/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone pre-gara da eseguire in occasione della partita del 25/10/20 contro la squadra della Virtus Vecom Verona, in occasione della partita del 31/10/20 contro la squadra dell'Arezzo, in occasione della partita del 15/11/20 contro la squadra della Feralpisalò, in occasione della partita del 22/11/20 contro la squadra della Fermana;

U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché per responsabilità propria per la violazione degli obblighi di cui al C.U. 78/A del 01/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marcello TENCE, e Mauro Milanese in proprio, e in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 2.760,00 (duemilasettecentosessanta/00) di ammenda per il Sig. Mauro MILANESE, di € 2.760,00 (duemilasettecentosessanta/00) di ammenda per il Sig. Marcello TENCE e di € 3.675,00 (tremilaseicentoseventacinque) di ammenda per la società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina